



# COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Provincia di Venezia

Piazza Donatori di Sangue n. 1 - Tel. 0421/209534-5 Fax 0421/241030

## ORDINANZA n° 192-05

### OGGETTO: LIMITI E CONDIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI CANI.

#### IL SINDACO

Constatato il persistere dei problemi connessi alla presenza nel territorio comunale di cani incustoditi e non, con i conseguenti problemi di carattere igienico - sanitario e tutela della pubblica incolumità che ne derivano;

Ravvisata la necessità di adottare idonei provvedimenti tesi ad ottenere un maggior rispetto delle norme;

Rilevato che la salvaguardia dell'ambiente rientra fra le finalità statutarie del Comune di Cinto Caomaggiore;

Ritenuto, quindi, che possa significativamente contribuire al decoro ed alla salubrità dell'ambiente anche la determinazione di prescrizioni, atte ad evitare o comunque a contenere il fenomeno dell'insudiciamento del suolo pubblico da parte di cani;

Richiamato l'art. 18 della LR Veneto n.60 del 28.12.1993, ove è prescritto che le persone che conducono cani sono tenute ad evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici, ed in caso contrario debbono provvedere immediatamente alla pulizia;

Rilevato, inoltre il diffondersi di comportamenti inadeguati nella tenuta dei cani e la necessità conseguente di prevenire aggressioni nei confronti di persone adulte e bambini riconducibili ad esemplari di alcune razze o tipologie di cani di indole potenzialmente aggressiva quali i: PittBull, Rottweiler e Dobermann.

Rilevato che tali comportamenti sono da imputare alle condotte non corrette dei proprietari o detentori dei medesimi, oltre che alle particolari caratteristiche proprie degli animali;

Ritenuto di dover adottare misure atte ad impedire il verificarsi di simili fatti, al fine di prevenire ogni danno possibile alla salute dei cittadini e per motivi di igiene e sanità pubblica;

Viste Le Ordinanze del Ministro della Salute 09.09.2003 "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi" e 27.08.2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressività di cani";

Visto il DPR 08.02.1954 n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Visto l'art. 15 del D.Lgs. 285/1992 che vieta di insudiciare in qualunque modo le strade pubbliche;

Vista la Legge 14.08.-1991 n.281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la Legge 24 novembre 1981 n.689;

Visti gli artt. 7,7bis e 50 del TUEL approvato con D.Lgs18.08.2000 n..267;

Visti il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali;

#### ORDINA

- 1) e' vietato lasciare incustoditi e liberi di vagare i cani, anche se provvisti di museruola, in luoghi pubblici o aperti al pubblico comprese le aree adibite a verde pubblico;

- 2) i proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani in luogo o aperto al pubblico comprese le aree adibite a verde pubblico, devono immediatamente provvedere alla raccolta degli escrementi dei loro animali ed alla completa pulizia del suolo. A tal fine la persona stessa dovrà comunque portare con se apposita paletta e sacchetto involucro ovvero idonei ausili o strumenti allo scopo predisposti, per la pulizia e l'asportazione delle feci dell'animale e a richiesta degli organi di vigilanza i conduttori di cani dovranno dimostrare il possesso dei suddetti strumenti per la pulizia. Il rifiuto di esibirli verrà inteso come mancanza degli strumenti stessi;
- 3) Sono esonerati dalle incombenze di cui al punto 2) i non vedenti che utilizzano i cani allo scopo addestrati;
- 4) I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani potenzialmente pericolosi, quando li conducono in luogo pubblico o aperto al pubblico, comprese le aree adibite a verde pubblico, debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola avente forma e consistenza tali da impedire all'animale da mordere. Per cani potenzialmente pericolosi si intendono:
  - cani di grossa taglia (cioè l'animale superiore a 60 cm di altezza, misurata dalla punta del garrese);
  - cani appartenenti all'elenco delle "razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività" contenuto nell'Ordinanza del Ministro della Salute 27.08.2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani".
- 5) Sono esonerati dalle incombenze di cui al punto 4) i cani da pastore, soltanto per il tempo in cui vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi, ed i cani delle forze Armate e di Polizia quando siano utilizzati in servizio;
- 6) salvo che il fatto costituisca reato o sia punito da disposizioni speciali, ai trasgressori della presente ordinanza, saranno comminate le seguenti sanzioni amministrative:

VIOLAZIONE	SANZIONE
1) Lasciare incustodito e libero di vagare i cani	Da €30,00 a €300,00
2) Mancato asporto delle feci e pulizia del suolo	Da €30,00 a €300,00
3) Mancanza degli strumenti per la pulizia o rifiuto a mostrarli	Da €30,00 a €300,00
4) Mancato uso museruola e guinzaglio	Da €50,00 a €300,00

- 1) La violazione del punto 2) concernente il mancato asporto delle feci e pulizia del suolo comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza il ripristino sarà eseguito d'ufficio dal Comune con addebito dei relativi oneri al trasgressore.

Per quanto disposto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Avverso la presente è esperibile, entro 60 giorni, il ricorso giurisdizionale al TAR, o in alternativa, entro 120 giorni è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, li 01.06.2005

IL SINDACO  
BAGNARIOL Luigi